

# L'impresa sociale cambia pelle: da oggi in vigore la riforma

di Paolo Duranti | 20 LUGLIO 2017



Dopo il [decreto legislativo](#) recante il riordino del cinque per mille, è la volta della riforma della disciplina dell'impresa sociale: è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#) che attua l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge-delega 6 giugno 2016, n. 106. Viene contestualmente abrogato il [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155](#), che regolava precedentemente la materia. Definiti, in particolare, i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale, le modalità di costituzione e le attività dell'impresa sociale, nonché gli obblighi contabili e le agevolazioni fiscali applicabili.

## La "NUOVA" IMPRESA SOCIALE

DISCIPLINA	<p>Alle imprese sociali si applicano, se compatibili con il decreto legislativo in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Codice del Terzo Settore;</li> <li>• il Codice civile (e le relative norme di attuazione).</li> </ul>
SOGGETTI che POSSONO acquisire la qualifica di IMPRESA SOCIALE	<p>Tale possibilità spetta a tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.</p>
SOGGETTI che <u>NON</u> POSSONO acquisire la qualifica di IMPRESA SOCIALE	<p>Si tratta dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società costituite da un unico socio persona fisica;</li> <li>• Amministrazioni pubbliche (di cui all'<a href="#">art. 1, comma 2</a>, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);</li> <li>• Enti i cui atti costitutivi limitino - anche indirettamente - l'erogazione di beni e servizi a favore dei soli soci o associati.</li> </ul>
COOPERATIVE SOCIALI e loro CONSORZI	<p>Acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla <a href="#">legge 8 novembre 1991, n. 381</a>.</p> <p>Le disposizioni del presente decreto si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'<a href="#">art. 1</a> della citata legge n. 381 del 1991.</p>
ATTIVITÀ di IMPRESA	<p>L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di "interesse generale" per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p><b>Attività di "interesse generale"</b></p>

Si considerano tali le attività di impresa aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali (ex art. 1, commi [1](#) e [2](#), della Legge 8 novembre 2000, n. 328) ed interventi, servizi e prestazioni di cui alle [Leggi 5 febbraio 1992, n. 104](#) e [22 giugno 2016, n. 112](#);
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.R. 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale (Legge 28 marzo 2003, n. 53) ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ex [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#));
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ex [art. 16, comma 5](#), della Legge 6 agosto 1990, n. 223);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della [Legge 11 agosto 2014, n. 125](#);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- alloggio sociale (ai sensi del D.M. 22 aprile 2008);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- microcredito (ex [art. 111](#) del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
- agricoltura sociale (ex [art. 2](#) della Legge 18 agosto 2015, n. 141);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

### **Attività svolta "in via principale"**

È l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70 per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Attività di interesse generale

Si considera comunque di interesse generale, a prescindere dal suo oggetto, l'attività di impresa che occupi, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- lavoratori molto svantaggiati (ai sensi dell'art. 2, n. 99), del Regolamento Ue 17 giugno 2014, n. 651/2014);
- persone svantaggiate o con disabilità ([art. 112, comma 2](#), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- persone beneficiarie di protezione internazionale (ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 );
- persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'[art. 2, comma 4](#), della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

UTILI	<p>L'impresa sociale è tenuta a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione alle proprie attività statutarie oppure ad incremento del patrimonio.</p> <p>Ne è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, a fondatori, soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali; l'<a href="#">art. 3</a> del decreto stabilisce i confini entro i quali detta distribuzione può considerarsi lecita.</p>
COSTITUZIONE dell'IMPRESA SOCIALE	<p>Deve avvenire per atto pubblico, avente i requisiti di cui all'<a href="#">art. 5</a> del decreto legislativo in esame.</p>
CARICHE SOCIALI - AMMISSIONE ed ESCLUSIONE dei SOCI	<p>La relativa disciplina è contenuta negli <a href="#">artt. 7</a> e <a href="#">8</a> del provvedimento.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>L'impresa sociale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenere il libro giornale;</li> <li>• tenere il libro degli inventari</li> <li>• redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio (che va redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. <a href="#">2423</a> e seguenti, <a href="#">2435-bis</a> o <a href="#">2435-ter</a> del codice civile);</li> <li>• depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.</li> </ul>
AGEVOLAZIONI FISCALI	<p>Non sono imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali, nel caso in cui siano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta, e risultino effettivamente destinati - entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti - allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;</li> <li>• gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice Istat.</li> </ul> <p><b>Detrazioni per gli investimenti in imprese sociali</b>  Ai fini Irpef è detraibile nella misura del 30 per cento - con un limite massimo di un milione all'anno - la somma investita nel capitale sociale di una impresa sociale (purchè sia costituita dal 20 luglio 2017 in poi).</p> <p>Escluso inoltre dal concorso alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più società, incluse le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale dopo il 20 luglio 2017 e che siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Non si applica la disciplina sulle società di comodo.</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>
ORGANI di CONTROLLO	<p>Nell'atto costitutivo dell'impresa sociale dev'essere prevista la nomina di uno o più sindaci, con i requisiti di cui agli artt. 2397, comma <a href="#">2</a>, e 2399, del codice civile.</p>

IMPRESE SOCIALI  
GIÀ COSTITUITE

Sono tenute ad adeguarsi alla riforma entro il 20 luglio 2018.

**Riferimenti normativi:**

- [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#)
- [Legge 6 giugno 2016, n. 106](#) .

**DOCUMENTI SUGGERITI**



Da oggi in vigore  
la riforma del  
cinque per mille

**19 LUGLIO 2017**